

## **GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A.**

Sede Sociale: Modena – Strada delle Fornaci, 20

Capitale Sociale: Euro 55.692.690,56 i.v.

Iscrizione al Registro Imprese di Modena e c.f.: 00327740379

### **RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 GIUGNO 2004 IN PRIMA CONVOCAZIONE ED IN SECONDA CONVOCAZIONE PER IL 1 LUGLIO 2004**

**Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori, ai sensi dell'art. 72, comma 1, Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno convocarVi in sede straordinaria, al fine di deliberare sulla proposta di modifiche degli articoli dello statuto sociale, indicati nell'ordine del giorno, in ragione dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, e successive modifiche "Riforma organica della disciplina delle società di capitale e società cooperative".

Risulta, infatti, opportuno, se non addirittura necessario, modificare, integrare ovvero in alcuni casi abrogare, alcune clausole statutarie, allo scopo di rendere lo Statuto coerente ed armonico con la nuova disciplina.

Quanto al primo punto all'ordine del giorno:

Si segnala, peraltro, che alcune modifiche hanno carattere inderogabile, e quindi sottratte alla libera determinazione delle parti; altre si sono rese opportune, in ragione delle diverse scelte offerte dalla norma, alla luce della struttura societaria.

In particolare si sottolinea che il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto opportuno sostituire il sistema amministrativo adottato in precedenza optando, quindi per il mantenimento del cosiddetto "sistema latino", rappresentato appunto dal Consiglio di Amministrazione, quale organo di gestione e il Collegio Sindacale, quale organo di controllo; quest'ultimo ovviamente affiancato dalla Società di Revisione, in conformità alla disciplina prevista per le Società quotate.

I citati interventi hanno costituito anche l'occasione per effettuare ulteriori modifiche od integrazioni; alcune costituiscono interventi meramente formali, altre hanno carattere funzionale alle esigenze della Società.

Tra queste, di carattere prettamente funzionale, è il proposto raggruppamento di azioni. La proposta del Consiglio è quella di approvare il raggruppamento di azioni, attualmente del valore nominale di €. 0,26=, in azioni del valore nominale di €.1,04=, godimento

regolare, secondo il rapporto di un'azione del valore nominale di €. 1,04= ogni quattro azioni del valore nominale di €. 0,26=.

In tal modo risulterà ridotto il numero delle azioni costitutive il capitale sociale, che passeranno dall'attuale numero di 214.202.656, al numero di 53.550.664.

Al fine di procedere a tale operazione si ritiene opportuno adottare apposite misure in favore di tutti gli azionisti titolari di un numero di azioni, ante raggruppamento, non corrispondenti ad un multiplo di quattro, anche allo scopo di evitare il problema dei "resti" (di €. 0,26) che potrebbe emergere nel corso dell'operazione.

La soluzione individuata è quella di conferire incarico ad intermediario autorizzato, con lo specifico scopo di effettuare, in favore degli azionisti stessi, le operazioni di vendita o acquisto dei "resti" in parola.

Ciò avverrà, ovviamente, senza alcun onere o commissione a carico degli azionisti, ma con il solo scopo di riportare le azioni possedute ad un numero unitario.

La descritta operazione di raggruppamento non risulta presentare alcun effetto pregiudizievole ai fini della negoziazione sul mercato, anche alla luce di analoghi interventi, posti in essere da importanti società quotate, nel più recente passato.

Alla luce di ciò si propongono le modifiche e/o integrazioni ai seguenti articoli del testo dello statuto vigente:

**Articolo 3) Sede:** come previsto dall'art. 2328 C.C. si è indicato il Comune in cui è posta la sede, sopprimendo l'indicazione della via e del numero civico; si propone poi di attribuire all'organo amministrativo il potere deliberativo per il trasferimento della sede in altro Comune, diverso da quello indicato, in armonia con l'intento del legislatore di rendere più snella la vita societaria.

**Articolo 5) Durata:** si propone l'adozione della facoltà, prevista all'art. 2437 comma 2 lett. e) C.C., in merito all'esclusione del diritto recesso in caso di proroga del termine di durata della società.

**Articolo 6) Capitale Sociale:** si propone di procedere ad un raggruppamento di azioni. Tale operazione sarà effettuata mediante l'assegnazione di n. 1 (una) nuova azione ordinaria, per ogni n. 4 (quattro) azioni originariamente possedute. Il valore nominale delle nuove azioni viene portato a €. 1,04=, pari al valore originario, €.0,26=, moltiplicato per 4.

Sono stati altresì eliminati, in quanto non più attuali, i riferimenti alla delega, conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 18 giugno 1998, in merito ad aumenti di capitale ed emissione di obbligazioni convertibili.

**Articolo 8) Azioni:** nel quarto capoverso è stato eliminato il riferimento all'emissione di obbligazioni ordinarie, le cui modalità di collocamento ed estinzione dovevano essere determinate dall'Assemblea, ciò in quanto l'emissione di obbligazioni rientra ora nell'ordinaria competenza degli Amministratori (cfr. art. 2410 C.C.).

**Articolo 12) convocazione assembleare:** si è colta l'opportunità di poter pubblicare l'avviso di convocazione anche su un quotidiano a tiratura nazionale.

**Articolo 13) assemblea totalitaria:** Si è adeguata la previsione della cosiddetta "assemblea totalitaria" alla disciplina codicistica e, segnatamente all'art. 2366 commi 4 e 5 C.C..

**Articolo 17) verbali assemblea** gli inserimenti sono dipendenti dalla nuova formulazione dell'articolo di legge, art. 2375 u.c. C.C. e sono relativi sia alla tempestività della redazione del verbale, che al contenuto dello stesso.

**Articolo 18) quorum assembleari:** Si propone di adeguare i quorum costitutivi e deliberativi alla previsione di legge, sia per quanto riguarda l'assemblea ordinaria che per quella straordinaria. In relazione a quest'ultima la scelta è stata quella di differenziare tra la prima e le successive convocazioni, anche per sottolineare i diversi quorum costitutivi.

**Articolo 19) periodicità convocazione assemblea:** le modifiche proposte costituiscono semplice adeguamento ai diversi termini introdotti dall'art. 2364, comma 2, C.C.

**Articolo 24) convocazione del Consiglio di Amministrazione:** è stata introdotta la possibilità di convocare le riunioni del consiglio mediante posta elettronica.

**Articolo 27) poteri del Consiglio di Amministrazione** Si è inteso cogliere l'opportunità offerta dalla riforma, per attribuire all'Organo Amministrativo alcune competenze di carattere organizzativo e, comunque, funzionale alla vita della società stessa e al perseguimento dello scopo sociale.

**Articolo 29) Collegio Sindacale** Si è voluto specificare fino a quale momento della vita sociale resta in carica l'organo di controllo, anche per adeguare la norma statutaria alla novellata disciplina dell'art. 2400 C.C..

**Articolo 30) riunioni del Collegio Sindacale:** si è voluto specificare sia i tempi di riunione dell'organo di controllo, che assicurare la legittimità di riunioni tenute in videoconferenza o audioconferenza, in ossequio al disposto dell'art.2404, comma 1, C.C..

**Articolo 31) Bilancio e utili:** con la modifica introdotta si è specificato che l'obbligo di destinare a riserva legale una quota degli utili d'esercizio opera sino a che questa riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

**Articolo 34) clausola compromissoria:** oltre alla necessaria rinumerazione, la clausola compromissoria viene eliminata a favore della competenza del Giudice Ordinario, anche alla luce della riformata disciplina processuale dedicata alla materia societaria.

Si propone, infine, di inserire un nuovo Titolo, che prenderà il numero VI, dedicato al Controllo Contabile, comunque già operativo nella nostra società, in ossequio alle disposizioni di legge speciale per le società quotate, che si pone in armonia e rispetto della disciplina novellata. Il titolo si comporrà di un unico articolo, che verrà individuato dal numero 30).

In conseguenza di ciò, la rinumerazione riguarderà, oltre che i titoli successivi, che passeranno dagli attuali 7 (sette) ad 8 (otto), anche i singoli articoli, che da complessivi - attuali - 35 diverranno 36.

In calce alla presente Relazione si è provveduto ad allegare il testo attuale dello statuto, di cui si propone la modifica, affiancandovi il testo che si sottopone alla Vostra attenzione.

Il Consiglio di Amministrazione di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., peraltro, non ritiene che le modifiche statutarie sopra descritte, possano comportare l'insorgere del diritto di recesso di cui all'art. 2437 C.C. in capo ai soci.

\*\*\*\*    \*\*\*\*    \*\*\*\*

Se concordate con le proposte in questa sede formulate, Vi invitiamo ad adottare la seguente

### **DELIBERAZIONE**

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti,

- preso atto della relazione degli amministratori, illustrativa della proposta di modifica dello statuto;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;

### **DELIBERA**

- 1) di adottare il nuovo testo riportato nell'allegato alla relazione del Consiglio di Amministrazione e segnatamente quello indicato ai seguenti articoli: art. 3) sede; art. 5) durata; art. 6) capitale sociale; art. 12) convocazione assembleare; art. 13) assemblea totalitaria; art. 17) verbali assemblea; art. 18) quorum assembleari; art. 19) periodicità convocazione assemblea; art. 24) convocazione del Consiglio di Amministrazione; art. 27) poteri del Consiglio di Amministrazione; art. 29) Collegio Sindacale; art. 30) riunioni del Collegio Sindacale; art. 31) Bilancio e utili; art. 34) clausola compromissoria, nonché di adottare l'inserimento del nuovo Titolo VI, dedicato al Controllo Contabile, con conseguente rinumerazione dei Titoli e degli articoli successivi;
- 2) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sostituire a sé speciali mandatari, tutti i poteri necessari per dare pratica esecuzione alle deliberazioni assunte, con espressa facoltà di compiere tutto quanto richiesto, necessario ed utile per ottenere le approvazioni di legge alle predette deliberazioni, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle competenti Autorità.”

Il Consiglio di Amministrazione

Modena, 28 maggio 2004

STATUTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
TITOLO I	TITOLO I
DENOMINAZIONE - SCOPO  SEDE - DURATA	DENOMINAZIONE – SCOPO  SEDE - DURATA
Art. 1) E' costituita una società per azioni con la denominazione <b>GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A.</b>	INVARIATO
Art. 2) La società ha per oggetto la produzione e il commercio, in proprio e per conto di terzi, di materiali ceramici e greificati, da rivestimento e da pavimentazione, di prodotti e apparecchi igienici e sanitari e di materiali per l'edilizia in genere e l'esecuzione di lavorazioni. La società può esercitare qualsiasi impresa industriale e commerciale, avente carattere affine alla precedente e atta a agevolarne o a svilupparne l'esercizio, e in particolare può procedere all'approntamento di impianti e processi produttivi di materiali ceramici in Italia e all'estero, nonchè alla prestazione di consulenze e servizi relativi ad impianti e processi produttivi di materiali ceramici. La società può assumere o cedere in affitto aziende e rami di azienda. La società può assumere rappresentanze e svolgere la funzione di commissionaria di altre società, che producono materiali per l'edilizia in genere. La società può acquistare, permutare e vendere beni mobili e immobili, e compiere tutte quelle operazioni, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale. La società può esercitare, non nei confronti del pubblico e nel rispetto della normativa vigente, le attività finanziarie di cui all'art. 106 comma 1 D. Lgs. 1.9.1993 n. 385, ed in particolare può assumere partecipazioni, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio. La società può rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie reali, inerenti all'attività sociale, il tutto sia in Italia che all'estero.	INVARIATO
Art. 3) La società ha sede <b>legale</b> in Modena, <b>Strada delle Fornaci n. 20</b> .	Art. 3) La società ha sede <u>in Modena</u> .

<p>Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere con l'osservanza delle disposizioni di legge stabilimenti, direzioni, succursali, agenzie e rappresentanze, in Italia e all'estero.</p>	<p><u>Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede sociale anche in altra località, al di fuori del Comune di Modena, purchè nel territorio nazionale.</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, <u>inoltre</u>, può istituire e sopprimere con l'osservanza delle disposizioni di legge stabilimenti, direzioni, succursali, agenzie e rappresentanze, in Italia e all'estero.</p>
<p>Art. 4) Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.</p>	<p style="text-align: center;"><b>INVARIATO</b></p>
<p>Art. 5) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.</p>	<p>Art. 5) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata. <u>In deroga a quanto disposto dall'art. 2437, comma 2 lett. e) C.C., non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione della delibera di proroga del termine.</u></p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPITALE SOCIALE – AZIONI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITALE SOCIALE - AZIONI</b></p>
<p>Art. 6) Il capitale sociale è di euro 55.692.690,56 rappresentato da <u>n. 214.202.656</u> azioni ordinarie del valore nominale di <u>euro 0,26</u> cadauna.</p> <p><u>L'assemblea del 19 giugno 1998 ha altresì deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà entro il termine di cinque anni dalla data della deliberazione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai sensi dell'art. 2443 c.c. di aumentare gratuitamente o a pagamento in una o più volte il capitale sociale di un importo massimo di nominali euro 51.645.689,91 mediante emissione di azioni, rispettivamente da assegnare o offrire in opzione agli aventi diritto, con facoltà per gli amministratori di stabilire di volta in volta il prezzo di emissione, compreso il sovrapprezzo, delle azioni stesse, il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni, emesse anche da terzi, sia in Italia sia all'estero, e/o di warrant;</li> <li>- ai sensi dell'art. 2420 ter c.c. di emettere in una o più volte obbligazioni, anche convertibili in azioni e/o con warrant con correlato aumento del capitale sociale, per un importo che, tenuto conto delle obbligazioni in circolazione alla data</li> </ul>	<p>Art. 6) Il capitale sociale è di euro 55.692.690,56 rappresentato da <u>n. 53.550.664</u> azioni ordinarie del valore nominale di euro <u>1,04</u> cadauna.</p> <p><u>(abrogato)</u></p>

della deliberazione di ciascuna emissione, non ecceda i limiti di volta in volta consentiti ai sensi di legge e non ecceda comunque l'importo massimo di euro 77.468.534,86, determinandone le modalità, i termini, le condizioni e il relativo regolamento.”	
Art. 7) Il capitale può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni. E' espressamente riservato ai soci il diritto di opzione di cui all'art. 2441 c.c.	<b>INVARIATO</b>
Art. 8) Le azioni sono nominative. L'azione è indivisibile. In caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune e, qualora questo non venga nominato, le comunicazioni fatte dalla società a uno soltanto dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. La società può anche emettere obbligazioni, e in particolare obbligazioni convertibili in azioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione. L'assemblea straordinaria con la maggioranza prevista al successivo art. 18 può modificare le condizioni del prestito obbligazionario, ivi compresa la facoltà di conversione del prestito, fissandone le condizioni.	Art. 8) Le azioni sono nominative. L'azione è indivisibile. In caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune e, qualora questo non venga nominato, le comunicazioni fatte dalla società a uno soltanto dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. <u>La società può emettere obbligazioni convertibili in azioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.</u> L'assemblea straordinaria con la maggioranza prevista al successivo art. 18 può modificare le condizioni del prestito obbligazionario, ivi compresa la facoltà di conversione, fissandone le condizioni.
Art. 9) La società ha la facoltà di raccogliere presso i propri soci o terzi, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale anche mediante l'emissione di cambiali finanziarie e certificati d'investimento	<b>INVARIATO</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>TITOLO III</b>
<b>ASSEMBLEA</b>	<b>ASSEMBLEA</b>
Art. 10) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.	<b>INVARIATO</b>
Art. 11) Ogni azione dà diritto a un voto.	<b>INVARIATO</b>
Art. 12) Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Consiglio di	Art. 12) Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Consiglio di

<p>Amministrazione con avviso, contenente l'ordine del giorno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</p> <p>L'avviso può indicare anche il giorno della seconda convocazione, qualora l'assemblea in prima convocazione non risultasse costituita regolarmente per mancanza del numero legale. L'assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per la regolare costituzione, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni con avviso, contenente l'ordine del giorno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</p> <p>L'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale o da almeno due suoi membri, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>Amministrazione con avviso, pubblicato <u>sul quotidiano "Italia Oggi" o, in caso di mancata pubblicazione di tale quotidiano</u>, sulla Gazzetta Ufficiale, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</p> <p>L'avviso può indicare anche il giorno della seconda convocazione, qualora l'assemblea in prima convocazione non risultasse costituita regolarmente per mancanza del numero legale. L'assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per la regolare costituzione, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni con avviso, contenente l'ordine del giorno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</p> <p>L'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale o da almeno due suoi membri, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>Art. 13) La pubblicazione dell'avviso di convocazione non è necessaria, quando sia presente o rappresentato nell'assemblea tutto il capitale sociale <b>e siano presenti tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e i membri effettivi del collegio sindacale.</b></p> <p>L'assemblea si riunisce nella sede sociale o in ogni altro luogo indicato nell'avviso di convocazione o, in caso di assemblea totalitaria, nel luogo scelto di comune accordo, ma comunque sempre in Italia.</p>	<p>Art. 13) La pubblicazione dell'avviso di convocazione non è necessaria, quando sia presente o rappresentato nell'assemblea tutto il capitale sociale e <u>sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei membri effettivi del collegio sindacale.</u> <u>Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato</u> <u>I componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo, non presenti, dovranno essere tempestivamente informati delle deliberazioni assunte.</u></p>
<p>Art. 14) Il diritto d'intervento all'assemblea è disciplinato dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti. I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.</p>	<p><b>INVARIATO</b></p>
<p>Art. 15) Ogni socio, che abbia diritto di partecipare all'assemblea, può farsi rappresentare nella medesima, purchè il delegato non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante semplice delega scritta, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 2372 c.c.,</p>	<p><b>INVARIATO</b></p>

<p>salvo che per le deleghe di voto conferite a seguito di sollecitazione da parte di terzi o di raccolta da parte di associazioni di azionisti, effettuate in conformità alle disposizioni di legge vigenti e dei relativi regolamenti attuativi.</p>	<p style="text-align: center;"><b>INVARIATO</b></p>
<p>Art. 16) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza, dal vice-presidente. Mancando anche questo, l'assemblea è presieduta da un amministratore o, in mancanza, da altro intervenuto, designato a maggioranza semplice dai soci presenti o rappresentati. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età. L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio, e, occorrendo, di due scrutatori. Il Presidente dell'assemblea accerta la regolarità delle deleghe e in genere il diritto dei soci intervenuti di partecipare all'adunanza, constata se questa sia regolarmente costituita e dirige e regola la discussione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>INVARIATO</b></p>
<p>Art. 17) I verbali dell'assemblea, quando non siano redatti da notaio a norma dell'art. 2375 c.c. vengono redatti dal segretario e firmati dal presidente dell'assemblea, dal segretario e, se eletti, dagli scrutatori.</p> <p>Il Presidente, quando manchi l'assistenza del notaio, può sottoporre all'approvazione dell'assemblea, qualunque sia il numero dei soci rimasti presenti alla lettura, un sunto del verbale, contenente le deliberazioni prese e le dichiarazioni dei soci, che ne abbiano richiesto la verbalizzazione. Le copie, gli estratti e i certificati dei verbali rilasciati dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dal vice-presidente o da un notaio fanno piena prova.</p>	<p>Art. 17) I verbali dell'assemblea, quando non siano redatti da notaio a norma dell'art. 2375 c.c. vengono redatti, <u>senza ritardo</u>, dal segretario e firmati dal presidente dell'assemblea, dal segretario e, se eletti, dagli scrutatori. <u>Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale da ciascuno rappresentato; deve dare inoltre menzione delle modalità e dei risultati delle votazioni, dell'identità dei votanti con la precisazione se essi abbiano espresso voto favorevole o contrario, ovvero si siano astenuti nonché, su richiesta dei soci interessati, la sintesi delle loro dichiarazioni, pertinenti all'ordine del giorno.</u></p> <p>Il Presidente, quando manchi l'assistenza del notaio, può sottoporre all'approvazione dell'assemblea, qualunque sia il numero dei soci rimasti presenti alla lettura, un sunto del verbale, contenente le deliberazioni prese e le dichiarazioni dei soci, che ne abbiano richiesto la verbalizzazione. Le copie, gli estratti e i certificati dei verbali rilasciati dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dal vice-presidente o da un notaio fanno piena prova.</p>
<p>Art. 18) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando intervengano tanti soci, che rappresentino in proprio o per delega <b>più della metà</b> del capitale sociale ed in</p>	<p>Art. 18) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando intervengano tanti soci, che rappresentino in proprio o per delega <b>almeno la metà</b> del capitale sociale ed in</p>

<p>seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Le deliberazione dell'assemblea ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.</p> <p>L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima <b>e in seconda</b> convocazione con la partecipazione di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega <b>rispettivamente più della</b> metà <b>o del terzo</b> del capitale sociale.</p> <p>In terza convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresentino <b>più di</b> un quinto del capitale sociale.</p> <p>L'assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</p>	<p>seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Le deliberazione dell'assemblea ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.</p> <p>L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in <u>prima convocazione</u> con la partecipazione di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega <u>almeno la</u> metà del capitale sociale.</p> <p><u>L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale</u></p> <p>In terza convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresentino <u>almeno</u> un quinto del capitale sociale.</p> <p>L'assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</p>
<p>Art. 19) L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro <b>quattro mesi</b> dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberazioni previste dall'art. 2364 c.c.</p> <p>Quando particolari esigenze lo richiedano, tale assemblea può essere convocata entro il termine massimo <b>di sei mesi</b> dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p>	<p>Art. 19) L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno <u>entro 120 (centoventi) giorni</u> dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberazioni previste dall'art. 2364 c.c. <u>Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e</u> quando particolari esigenze, <u>relative alla struttura e all'oggetto della società,</u> lo richiedano, tale assemblea può essere convocata entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p>
<p>Art. 20) Le votazioni si effettuano in modo palese o, quando il presidente lo ritenga opportuno o venga richiesto da tanti soci, che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale, per appello nominale, tenuto sempre conto del numero di voti spettanti a ciascun socio.</p>	<p><b>INVARIATO</b></p>
<p><b>TITOLO IV</b></p>	<p><b>TITOLO IV</b></p>
<p><b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p>	<p><b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p>
<p>Art. 21) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a quindici membri, soci o non soci, eletti dall'assemblea, che ne determina il numero.</p>	<p><b>INVARIATO</b></p>

<p>Gli amministratori durano in carica da uno a tre esercizi sociali, secondo le determinazioni dell'assemblea, che procede alla nomina e sono rieleggibili.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale.</p> <p>Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.</p> <p>In caso di cessazione dell'incarico per qualunque motivo, riguardante almeno la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio di Amministrazione deve ritenersi anticipatamente scaduto e dovrà convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.</p> <p>In tal caso, la cessazione degli amministratori avrà effetto dal momento in cui l'organo amministrativo verrà ricostituito a seguito della nomina assembleare e dell'accettazione della nomina da parte dei nuovi amministratori eletti.</p> <p>L'assemblea all'atto della nomina determina anche il compenso annuo da corrispondere eventualmente agli amministratori.</p>	<p><b>INVARIATO</b></p>
<p>Art. 22)</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente e eventualmente uno o più vice-presidenti, salvo il caso in cui a tali nomine abbia già provveduto l'assemblea.</p> <p>In qualunque caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice-presidente e, mancando anche questo, dal consigliere più anziano di nomina, e in caso di parità di anzianità di nomina, dal consigliere più anziano di età.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione stabilisce in quale modo debba essere ripartito fra i consiglieri il compenso eventualmente determinato dall'assemblea a favore del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, anche non consigliere, che può essere un dipendente della società.</p>	<p><b>INVARIATO</b></p>
<p>Art. 23)</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente o dal vicepresidente, ogni qualvolta lo reputino opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal collegio sindacale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione al suo presidente, è altresì convocato dal collegio sindacale o da almeno due suoi membri.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel</p>	<p><b>INVARIATO</b></p>

<p>luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono validamente tenersi anche a mezzo di conferenza telefonica o di videoconferenza, a condizione che i partecipanti siano identificabili, siano in grado di seguire la discussione e prendere la parola, nonché di ricevere, visionare e trasmettere documentazione. In tal caso la riunione verrà considerata validamente tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario, così da poter redigere e sottoscrivere il relativo verbale, da riportarsi nei libri sociali.</p>	<p><b>INVARIATO</b></p>
<p>Art. 24) La convocazione è fatta con lettera raccomandata o con telegramma, da spedire almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, o, in caso di urgenza, telegraficamente <b>o</b> a mezzo telefax con almeno quarantotto ore di anticipo sulla data fissata. Nelle stesse forme deve essere data comunicazione della convocazione ai sindaci. Anche in difetto di regolare convocazione il Consiglio di Amministrazione può tuttavia validamente deliberare su qualunque oggetto, ove siano presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi.</p>	<p>Art. 24) La convocazione è fatta con lettera raccomandata o con telegramma, da spedire almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, o, in caso di urgenza, telegraficamente, a mezzo telefax, <u>ovvero per posta elettronica</u> con almeno quarantotto ore di anticipo sulla data fissata. Nelle stesse forme deve essere data comunicazione della convocazione ai sindaci. Anche in difetto di regolare convocazione il Consiglio di Amministrazione può tuttavia validamente deliberare su qualunque oggetto, ove siano presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi.</p>
<p>Art. 25) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti la proposta oggetto di deliberazione si considera respinta. Il voto non può mai essere dato per rappresentanza. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da verbale redatto sull'apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione. Le copie, gli estratti e i certificati dei verbali rilasciati dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dal vice-presidente o da un notaio fanno piena prova.</p>	<p><b>INVARIATO</b></p>
<p>Art. 26) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea.</p>	<p><b>INVARIATO</b></p>
<p>Art. 27)</p>	<p>Art. 27) <u>Oltre a quelle previste dalle vigenti disposizioni, sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione, le seguenti competenze:</u></p>

<p>La rappresentanza legale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente e, se nominati, ai Consiglieri delegati, nei limiti delle deleghe conferite. Ciascuno di essi ha inoltre il potere di rappresentare la società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione, anche in sede di cassazione e revocazione e di nominare avvocati e procuratori alle liti. Il Consiglio di Amministrazione potrà anche delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che ritenga opportune, ad Amministratori, Direttori e Procuratori, nonché affidare speciali incarichi ai propri membri od a terzi, assegnando ad essi a corrispettivo delle loro prestazioni speciali emolumenti o interessenze, anche sotto forma di partecipazioni agli utili, in quei modi ed a quelle condizioni che reputerà del caso fissare.</p>	<p>a) <u>delibera di fusione e scissione nei casi previsti dagli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, comma 5, C.C.;</u>  b) <u>istituzione e soppressione di sedi secondarie;</u>  c) <u>l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della società;</u>  d) <u>riduzione del capitale in caso di recesso del socio;</u>  e) <u>adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;</u>  f) <u>trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio nazionale;</u></p> <p>La rappresentanza legale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente e, se nominati, ai Consiglieri delegati, nei limiti delle deleghe conferite. Ciascuno di essi ha inoltre il potere di rappresentare la società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione, anche in sede di cassazione e revocazione e di nominare avvocati e procuratori alle liti. Il Consiglio di Amministrazione potrà anche delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che ritenga opportune, ad Amministratori, Direttori e Procuratori, nonché affidare speciali incarichi ai propri membri od a terzi, assegnando ad essi a corrispettivo delle loro prestazioni speciali emolumenti o interessenze, anche sotto forma di partecipazioni agli utili, in quei modi ed a quelle condizioni che reputerà del caso fissare.</p>
<p>Art. 28)  Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi membri uno o più consiglieri delegati, fissandone i poteri e i compensi.  Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, ad un comitato esecutivo, composto di alcuni dei suoi membri, determinandone la composizione, i poteri e le modalità di funzionamento.  Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori, sia tecnici che amministrativi che commerciali, determinandone i poteri, gli obblighi e le retribuzioni.  Delle decisioni assunte e degli atti posti in essere dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio di Amministrazione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>INVARIATO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO V</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO V</b></p>

COLLEGIO SINDACALE	COLLEGIO SINDACALE
<p>Art. 29) La società è controllata da un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e operanti ai sensi di legge. I sindaci, salvo diverse disposizioni di legge, restano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.</p> <p>Gli emolumenti spettanti al Presidente ed agli altri sindaci effettivi sono determinati dall'Assemblea in conformità alle disposizioni di legge ed ai regolamenti vigenti. La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti. Le liste, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Hanno diritto a presentare liste per la nomina del collegio sindacale, gli azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il cinque per cento del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e che risultino iscritti nel libro dei soci almeno 30 (trenta) giorni prima della data di presentazione della lista. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, copia dei documenti occorrenti per l'ammissione all'assemblea. In ciascuna lista sono elencati cinque candidati mediante un numero progressivo. Ogni candidato, a pena di ineleggibilità, non può essere elencato in più di una lista e non può ricoprire già l'incarico di sindaco effettivo in più di altre quattro società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea. Unitamente a ciascuna lista sono depositate presso la sede sociale le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti legislativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come</p>	<p>Art. 29) La società è controllata da un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e operanti ai sensi di legge. I sindaci, salvo diverse disposizioni di legge, restano in carica tre esercizi sociali e <u>scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica</u>; sono rieleggibili.</p> <p>Gli emolumenti spettanti al Presidente ed agli altri sindaci effettivi sono determinati dall'assemblea in conformità alle disposizioni di legge ed ai regolamenti vigenti. La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti. Le liste, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Hanno diritto a presentare liste per la nomina del collegio sindacale, gli azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il cinque per cento del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria e che risultino iscritti nel libro dei soci almeno 30 (trenta) giorni prima della data di presentazione della lista. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, copia dei documenti occorrenti per l'ammissione all'assemblea. In ciascuna lista sono elencati cinque candidati mediante un numero progressivo. Ogni candidato, a pena di ineleggibilità, non può essere elencato in più di una lista e non può ricoprire già l'incarico di sindaco effettivo in più di altre quattro società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea. Unitamente a ciascuna lista sono depositate presso la sede sociale le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti legislativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come</p>

<p>non presentata. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente.</li> <li>Dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. In caso di parità di voti fra liste, si procederà, seduta stante, ad una nuova votazione da parte dell'assemblea sulle liste che hanno ottenuto gli stessi voti e, sino alla concorrenza dei posti da assegnare, risulteranno eletti i candidati della lista che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.</li> <li>Qualora venga presentata o ammessa alla votazione e votata una sola lista, verranno eletti tutti i candidati indicati in detta lista.</li> <li>La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</li> <li>In caso di mancata presentazione di liste, la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente verrà effettuata dall'assemblea sulla base delle proposte formulate nel corso della riunione, senza vincolo di voto di lista.</li> </ol> <p>In caso di cessazione per qualsiasi causa di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Ove per qualsiasi motivo si debba procedere alla sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta dall'altro sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Per le delibere di nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di cessazioni, quando la sostituzione non possa avvenire ai sensi del comma precedente, l'assemblea provvede con le maggioranze di legge.</p>	<p>non presentata. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente.</li> <li>Dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. In caso di parità di voti fra liste, si procederà, seduta stante, ad una nuova votazione da parte dell'assemblea sulle liste che hanno ottenuto gli stessi voti e, sino alla concorrenza dei posti da assegnare, risulteranno eletti i candidati della lista che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.</li> <li>Qualora venga presentata o ammessa alla votazione e votata una sola lista, verranno eletti tutti i candidati indicati in detta lista.</li> <li>La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</li> <li>In caso di mancata presentazione di liste, la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente verrà effettuata dall'assemblea sulla base delle proposte formulate nel corso della riunione, senza vincolo di voto di lista.</li> </ol> <p>In caso di cessazione per qualsiasi causa di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Ove per qualsiasi motivo si debba procedere alla sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta dall'altro sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Per le delibere di nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di cessazioni, quando la sostituzione non possa avvenire ai sensi del comma precedente, l'assemblea provvede con le maggioranze di legge.</p>
<p>Art. 30)</p>	<p>Art. 30) <u>Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, con avviso spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza , almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi telefax e posta elettronica. Il Collegio è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle</u></p>

<p>Gli amministratori riferiscono tempestivamente al collegio sindacale, <b>con periodicità almeno trimestrale</b>, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, con particolare riferimento alle operazioni <b>in potenziale conflitto d'interesse</b>. Gli amministratori riferiscono verbalmente in occasioni di apposite riunioni, delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, delle riunioni del collegio sindacale oppure mediante invio di relazione scritta. Di quanto riferito dagli amministratori si farà constare nel libro previsto dall'art. 2421, n. 5) del codice civile.</p>	<p><u>suddette formalità, sia presente la maggioranza dei membri del Collegio stesso, fermo restando il diritto per ciascuno di opporsi alla discussione degli argomenti su cui non si ritenga sufficientemente informato.</u>  <u>Le adunanze del Collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audiolcollegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e il principio di buona fede e parità di trattamento tra i componenti.</u>  <u>Il Sindaco dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.</u></p> <p>Gli amministratori riferiscono tempestivamente al collegio sindacale, <u>almeno ogni novanta giorni</u>, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, con particolare riferimento alle operazioni <u>in cui essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.</u> Gli amministratori riferiscono verbalmente in occasioni di apposite riunioni, delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, delle riunioni del collegio sindacale oppure mediante invio di relazione scritta. Di quanto riferito dagli amministratori si farà constare nel libro previsto dall'art. 2421, n. 5) del codice civile.</p>
<b>TITOLO VI</b>	<b>TITOLO VI</b>
<b>DEL CONTROLLO CONTABILE</b>	<b>DEL CONTROLLO CONTABILE</b>
	<p><u>Art. 31)</u>  <u>Il controllo contabile è esercitato da Società di Revisione, avente i requisiti di legge.</u>  <u>Il conferimento e la revoca dell'incarico, nonché la determinazione del compenso sono di competenza dell'assemblea</u></p>
<b>TITOLO VI</b>	<b>TITOLO VII</b>
<b>BILANCIO - UTILI</b>	<b>BILANCIO - UTILI</b>
<p><b>Art. 31)</b>  L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata una quota non inferiore al cinque per cento da</p>	<p><b>Art. 32)</b>  L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata una quota non inferiore al cinque per cento da</p>

accantonare a riserva legale, viene destinato secondo quanto delibererà l'assemblea volta per volta.	accantonare a riserva legale, <u>fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale,</u> viene destinato secondo quanto delibererà l'assemblea volta per volta.
<b>Art. 32)</b> La società potrà altresì distribuire acconti sui dividendi ai sensi dell'art. 2433 bis del codice civile. Il pagamento dei dividendi e degli acconti sui medesimi viene effettuato nei termini e presso le casse designate dall'Organo Amministrativo. I dividendi e gli acconti sui medesimi non riscossi entro cinque anni dal giorno fissato per il pagamento si prescrivono a favore della società e vengono assegnati alle riserve.	<u>Art. 33)</u>  <b>RENUMERATO TESTO INVARIATO</b>
<b>TITOLO VII</b>	<b><u>TITOLO VIII</u></b>
<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>
Art. 33) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	<u>Art. 34)</u>  <b>RENUMERATO TESTO INVARIATO</b>
<b>Art. 34)</b> Per qualsiasi controversia, che dovesse insorgere fra i soci e la società, gli amministratori e i liquidatori e la società o gli eredi del socio e la società, è <u>prescritta la definizione a mezzo di un collegio arbitrale composto di tre membri, da nominarsi uno per ciascuna dalle parti e il terzo di comune accordo dai primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.</u> <u>Il collegio arbitrale decide secondo equità e senza vincoli di procedura.</u>	<u>Art.35)</u> Per qualsiasi controversia, che dovesse insorgere fra i soci e la società, gli amministratori e i liquidatori e la società o gli eredi del socio e la società, è <u>competente il Foro di Modena.</u>
<b>Art. 35)</b> Per tutto quanto non è altrimenti disposto da questo statuto si applicano le norme di legge in vigore.	<u>Art. 36)</u>  <b>RENUMERATO TESTO INVARIATO</b>

Note di lettura:

Nella colonna a destra, Statuto vigente alla data dell'assemblea, sono evidenziate le parti di cui si propone la modifica.

Nella colonna di sinistra viene riportato lo Statuto, con le modifiche proposte indicate mediante caratteri sottolineati.

